



TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE GIP-GUP

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dell'udienza preliminare, Claudia Gentili, all'udienza preliminare del giorno 24 settembre 2015 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di

nato a Milano il 20.02.1994, con domicilio eletto in Milano Via A. Manzoni n. 46 presso lo studio e nella persona del difensore di fiducia, libero assente; difeso di fiducia dall'Avv. Antonia Rita AUGIMERI del Foro di Milano, sostituita per delega dall'avv.to M.T. Rizzolo del foro di Milano, presente;

Mauro, nato a Galliate il 12.05.1981, con domicilio eletto in Novara Baluardo Lamarmora n. 13 presso lo studio e nella persona del difensore di fiducia, libero assente; difeso di fiducia dall'Avv. Marco CAVALLERI del Foro di Novara, presente;

IMPUTATI

1 [Michele

A) artt. 110, 81 cpv., 614 co. 1 e 4, 582 e 585 in relaz. agli artt. 576 n.1 e 61 n.2 c.p. perché, in concorso con Andrea, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in violazione di più disposizioni di legge, dopo essersi introdotto nel cortile dell'abitazione di Mauro e Silvio, asserendo prima di "essere della luce" e successivamente di essere procacciatore di nuovi contratti per conto

della società elettrica "Edison", dopo essere stato informato da Silvio di non essere interessato ed invitato ripetutamente ad uscire dalla sua proprietà, si tratteneva contro la volontà di quest'ultimo; successivamente, sospinto all'esterno della proprietà da Silvio e Mauro, scavalcando il cancello carraio, si introduceva nuovamente nella proprietà di questi e colpendo Mauro al capo e al corpo con calci e pugni, gli cagionava lesioni personali consistite in "trauma cranico minore e del collo con ematoma sottomandibolare sx." giudicate guaribili in gg. 15; con l'aggravante dell'aver commesso il fatto con violenza alle persone e dell'aver commesso le lesioni per eseguire il reato di violazione di domicilio;
in Galliate il 2 agosto 2012

b) omissis

Mauro

c) artt. 582 e 585 comma 2 n. 2 c.p. perché, nelle circostanze di tempo e luogo di cui al capo A), intervenuto in difesa del padre, i Silvio, colpendolo al capo con una scopa, cagionava a Michele lesioni personali consistite in "contusione cranica in percosse con arma impropria (bastone) ed escoriazioni plurime" giudicate guaribili in gg. 10; con l'aggravante dell'aver commesso il fatto avvalendosi di uno strumento atto ad offendere;
in Galliate il 2 agosto 2012

Con l'intervento del P.M., dott. Ciro Caramore
CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il P.M. chiede affermarsi la penale responsabilità dell'imputato

Michele e la condanna alla pena di mesi 6 di reclusione così determinata: pena base mesi sei di reclusione, aumentata per la continuazione a mesi nove di reclusione, ridotta per la scelta del rito come sopra.

Per l'imputato Mauro, il P.M. chiede affermarsi la penale responsabilità per i reati a lui ascritti e la condanna alla pena finale di mesi quattro di reclusione, così determinata:

pena base mesi sei di reclusione, ridotta per il rito come sopra.

L'avv.to M.T. Rizzolo per l'imputato si chiede pronunciarsi sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p., in subordine l'assoluzione per la particolare tenuità del fatto; in ulteriore subordine una condanna al minimo della pena e benefici di legge.

L'avv.to M. Cavalleri per l'imputato si riporta alla memoria difensiva depositata in atti; in subordine, in caso di condanna chiede applicarsi il minimo della pena con i benefici di legge.

MOTIVAZIONE

1. Con atto pervenuto in cancelleria l'11.10.2013, il P.M. chiedeva il rinvio a giudizio degli imputati Michele, Andrea, Mauro per rispondere dei reati rispettivamente ascritti ai capi a), b) e c) della rubrica.

Fissata l'udienza per la celebrazione del giudizio e verificata la regolare costituzione delle parti, si procedeva in assenza degli imputati.

Le difese degli imputati l e i Andrea, munite di procura speciale, avanzavano richiesta di procedere con il giudizio abbreviato.

Il Giudice, ammessi gli imputati al rito abbreviato e disposto lo stralcio delle relative posizioni processuali con la formazione di un autonomo fascicolo, udite le conclusioni delle parti, decideva il processo come da dispositivo letto in aula.

Alla vista di tale discussione tra i due giovani ed il padre, Mauro impugnava un bastone, colpendo il giovane che stava parlando faccia a faccia con il padre.

Veniva sentita a sommarie informazioni (richiedente l'intervento, la quale riferiva di non avere visto nulla di cosa stesse accedendo nel cortile del , ma di avere udito alzarsi i toni della discussione tra varie persone e di avere udito il sig. i chiedere in modo concitato ed insistente aiuto.

Fossati Mauro in data 6.08.2012 sporgeva formale denuncia querela riferendo ai carabinieri che il 2.08.2012, mentre si trovava all'interno della sua abitazione insieme al padre Silvio, aveva sentito suonare al citofono; che gli era stato risposto "siamo della luce"; che, credendo che si trattasse di personale dell'Enel, aveva aperto e che il padre era sceso nel cortile mentre lui rimaneva all'interno dell'appartamento affacciato alla finestra al piano terra; che una volta appreso che si trattava della promozione di nuovi contratti per conto della società Edison, il padre invitava i due giovani ad andare via in quanto non erano interessati; che a seguito dei ripetuti inviti, il più giovane dei due cominciava, con fare minaccioso, ad ingiuriare il padre con espressioni del tipo "lei è una testa di cazzo, io le sputo addosso"; che lui si portava nel cortile con la scopa in mano al fine di prevenire eventuali aggressioni verso il padre; che visto l'atteggiamento del giovane, lui lo colpiva al capo con la scopa mentre il giovane lo buttava per terra colpendolo con ripetuti calci al capo e al corpo; che il padre li divideva e il giovane lo offendeva "te le dò ancora figlio di puttana"; che a fatica i due venivano spinti fuori dal cortile perché non volevano uscire; che una volta all'esterno del cortile, il giovane che lo aveva aggredito, lo minacciava: "vieni fuori che te ne dò ancora" e che al suo

avvertimento che avrebbe chiamato i Carabinieri, lo stesso saltava il cancello carrabile e si portava all'interno del cortile, saltandogli addosso e colpendolo alla testa con calci e pugni; che intervenivano i Carabinieri e l'ambulanza, che lo portava al Pronto Soccorso dove gli veniva diagnosticato un "trauma cranico minore e del collo con ematoma sottomandibolare sx" con una prognosi di giorni 15.

Silvio, presente al momento della ricezione della denuncia querela, confermava le circostanze di fatto riferite dal figlio, esprimendo analoga volontà punitiva nei confronti degli eventuali colpevoli.

Dal referto medico allegato alla denuncia querela risultano, inoltre, in capo a Mauro "multipli esiti contusivi sul capo e sul volto, tumefazione angolo mandibolare sx da probabile ematoma con impotenza funzionale, multiple escoriazioni in sede cervicale, ecchimosi sparse regione superiore del torace, ematomi multipli nella regione brachiale".

Anche Michele, aggressore del Silvio, veniva condotto dal personale del 118 al Pronto Soccorso dove gli veniva diagnosticata una "contusione cranica in percosse con arma impropria ed escoriazioni plurime" con una prognosi di giorni dieci.

In data 4.12.2014, Mauro e Silvio manifestavano, a mezzo di procuratore speciale, la loro volontà di rimettere la querela avanzata il 6.08.2012 nei confronti di Michele e di Andrea; quest'ultimo dichiarava di accettare la remissione della querela, come da dichiarazione in atti.

3. Alla luce di tali risultanze di indagine, deve ritenersi che la versione dei fatti contenuta nella denuncia querela di Mauro e di Silvio sia veritiera e genuina poiché trova riscontri

nell'annotazione di servizio, nei referti medici in atti le cui lesioni ivi descritte sono compatibili con la versione dei fatti fornita, nelle dichiarazioni di [redacted] a circa le richieste di aiuto insistenti e concitate del sig. [redacted] e soprattutto nelle dichiarazioni autoaccusatorie da parte del [redacted] i Mauro.

Non vi sono motivi per ritenere che egli abbia dichiarato una falsa versione dei fatti riferendo circostanze anche a lui sfavorevoli.

Ciò premesso deve dichiararsi la penale responsabilità dell'imputato [redacted] i Michele per tutti i fatti a lui ascritti nel capo a) della rubrica, per i quali si procede d'ufficio; infatti il medesimo, unitamente a [redacted] i Andrea, si introduceva nel cortile dell'abitazione delle persone offese riferendo di "essere della luce", ossia omettendo scientemente e deliberatamente la sua reale qualifica al fine di trarre in inganno in ordine allo scopo della visita (procacciatore d'affari per conto della Edison), ed ivi intrattenendosi contro la volontà di [redacted] Silvio, che lo aveva ripetutamente invitato ad uscire.

Successivamente il predetto imputato, sospinto all'esterno della proprietà del [redacted] dopo la colluttazione avuta con [redacted] Mauro, scavalcando il cancello carraio, si introduceva nuovamente nella proprietà di questi e colpiva [redacted] i Mauro al capo e al corpo con calci e pugni, provocandogli lesioni personali consistite in "trauma cranico minore e del collo con ematoma sottomandibolare sx", lesioni giudicate guaribili in giorni quindici.

Sussiste la circostanza aggravante di cui all'art. 614 comma 4 c.p., essendo il fatto commesso con violenza sulla persona.

L'imputato suddetto deve essere altresì dichiarato responsabile del reato di lesioni aggravate, essendo state le medesime commesse per

portare a compimento l'iniziale volontà di introdursi e trattenersi con inganno e contro la volontà delle persone offese nella loro proprietà.

Sussiste l'elemento psicologico di entrambi i reati in capo all'imputato, come dimostrato dalle modalità della condotta e dal tenore delle offese e minacce proferite verso le persone offese, che non pongono dubbi sulla consapevolezza e volontarietà del comportamento.

I fatti devono ritenersi avvinti da un unico disegno criminoso, essendo stati commessi sotto la medesima spinta criminale e nello stesso contesto spazio temporale.

Possono tuttavia essere concesse al in le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle contestate aggravanti in considerazione della sua giovane età e dell'assenza di precedenti penali o di polizia.

Avuti presenti i parametri di cui all'art. 133, c.p. e tenuto conto, in particolare, dell'incontrollabilità della condotta, si ritiene rispondente a giustizia comminare a Michele la pena di mesi quattro reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali (concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, pena base per il reato più grave mesi quattro di reclusione, aumentata per la continuazione a mesi sei di reclusione, ridotta per il rito alla pena concretamente inflitta).

L'imputato è meritevole del beneficio della sospensione condizionale della pena, attesa l'assenza di precedenti penali e le concrete modalità della condotta che portano a ritenere l'occasionalità del comportamento illecito e conducono ad una prognosi favorevole sul fatto che lo stesso si asterrà dalla commissione di nuovi reati.

I reati in contestazione non possono ritenersi di "particolare" tenuità (come richiesto dalla norma e non di semplice tenuità) ai fini

dell'esclusione della punibilità ex art. 131 bis c.p. per le concrete modalità della condotta particolarmente invasiva di beni primari, tutelati costituzionalmente, quali la proprietà privata e la persona (dapprima l'introduzione con inganno, poi l'intrattenimento contro la volontà delle persone offese, poi di nuovo l'introduzione contro la volontà del proprietario e la violenza fisica); condotta attuata con l'inganno, con fare minaccioso, aggressivo ed offensivo, nonostante gli iniziali inviti della persona offesa a non reiterare l'azione delittuosa a cui è seguita la reazione violenta della medesima.

L'intervenuta remissione della querela non può considerarsi indice sintomatico della tenuità del danno e dell'offesa, in quanto per tali fattispecie di reato la procedibilità d'ufficio pare al contrario sottintendere da parte del legislatore un giudizio di particolare offensività della condotta.

4. In ordine alla condotta ascritta al capo c) della rubrica a Mauro, occorre sottolineare che la contestazione si fonda sulle dichiarazioni rilasciate agli operanti dal medesimo imputato in sede di denuncia querela, su quanto risulta dall'annotazione di servizio e dal referto medico di

Sul punto deve richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte secondo cui "Le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese, ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, perché prevale la qualità di teste-parte offesa del reato in relazione al quale si indaga rispetto a quella di possibile coindagato in reato connesso, né di tali dichiarazioni si può eccepire l'inutilizzabilità "erga omnes" sulla base del fatto che le stesse



provengono da un soggetto indagato in reato connesso, non ascoltato con le garanzie previste per la persona sottoposta ad indagini. (Fattispecie in cui la S.C. ha anche evidenziato che, nel momento in cui aveva reso le dichiarazioni, la persona non era stata ancora raggiunta da concreti e specifici elementi di reità a suo carico, Cfr. Cass 43508/2014).

Ne consegue che le dichiarazioni auto indizianti di Mauro, raccolte dagli operanti al momento della ricezione della querela orale, sono inutilizzabili contro il medesimo imputato, in quanto dovevano essere assunte con le garanzie difensive di cui all'art. 63 c.p.p.; ai fini dell'operatività del divieto di utilizzabilità non rileva che si tratti di dichiarazioni spontanee o sollecitate o che il giudizio si volga nelle forme del rito abbreviato trattandosi di inutilizzabilità "patologica" e non "fisiologica".

Alla luce di tali considerazioni deve ritenersi insufficiente la prova del reato contestato all'imputato Mauro, in quanto gli elementi indiziari raccolti non possono portare ad una ricostruzione certa della dinamica dei fatti, delle modalità della condotta e, quindi, ad un giudizio di fondatezza dell'accusa, non essendo in tal senso elemento univoco il referto medico della persona offesa.

Mauro deve, pertanto, essere mandato assolto ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p. perché è insufficiente la prova del reato contestato già sul piano degli elementi oggettivi della fattispecie.

P.Q.M.

Visti gli artt. 442, 533, 535, CPP dichiara i Michele colpevole dei reati a lui ascritti al capo a) della rubrica e, concesse le circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. equivalenti alle contestate aggravanti, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione



e ritenuto più grave il reato sub art. 614 c. 1 c.p., ridotta la pena per il rito la pena finale di mesi 4 di reclusione; pena sospesa.

Visti gli artt. 442, 530 c. II CPP assolve Mauro dal reato a lui ascritto al capo c) della rubrica perché il fatto non sussiste.

Indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.

Novara, 24 settembre 2015.

Il G.U.P.

(Dott.ssa C. Gentili)



TRIBUNALE DI NOVARA
Deposito in Cancelleria
Novara, il 22.10.15

